

Cassazione civile - Sezione III, sentenza 20 marzo 2006 n. 6108

Fatto

Italplant s.p.a. conveniva innanzi al tribunale di Genova la società italiana di assicurazioni e riassicurazioni (SIAT), con la quale si era assicurata contro il rischio di danni alle serre situate in Borgo Piave (LT), per ottenerne la condanna al pagamento di L. 263.743.000 a titolo di indennità, assumendo che a seguito di un evento atmosferico di eccezionale gravità sia le coperture delle serre che le colture avevano subito danni.

La SIAT resisteva, deducendo - tra l'altro - che il contratto di assicurazione riguardava rischi nominati, sicchè era onere dell'assicurata provare la riconducibilità dei danni ad un rischio previsto in contratto.

Il tribunale condannava la SIAT al pagamento di L. 91.145.850 oltre accessori dalla data del sinistro con sentenza che su gravame della SIAT era confermata dalla Corte di appello di Genova, considerando quanto segue.

La SIAT non ha seriamente contestato che il danno si è verificato a causa dell'evento atmosferico e, d'altra parte, ha dedotto di avere indennizzato assicurati colpiti dal medesimo evento; non può, pertanto, sostenere che la controparte non ha "assolto l'obbligo di provare la relazione fra causa ed effetto"; il danno è costituito dalla lacerazione delle coperture rientrate nel rischio assicurato, secondo quanto previsto dall'art. 2, lett. e) del contratto; sarebbe stato preciso onere della SIAT provare l'assunto, secondo il quale il sinistro si è verificato a causa del guasto alla centralina elettrica che ha bloccato il funzionamento del sistema di pompaggio con afflosciamento delle coperture distese sulla struttura metallica; l'art. 2 del contratto collega l'esclusione della garanzia assicurativa all'imprevedibilità dell'evento; in particolare la lettera e) del detto articolo "prevede come ragione di danno risarcibile le rotture, le brecce, gli sfondamenti. E lo fa perchè sono eventi prevedibili e ricorrenti"; anche la lettera f) palesa "la preoccupazione della società di non accollarsi danni il cui fattore causale è impossibile da prevedere"; peraltro, "col ribadire l'esclusione, con l'escludere cioè che il danno sia risarcibile se è stata la rottura di un impianto a produrlo, implicitamente si riconosce che il tramite del danno (l'impianto, qui le volte a cupola), è fuori dalle esclusioni"; l'appello è, pertanto, infondato "e la sentenza del tribunale, le cui diverse ed ulteriori argomentazioni la Corte comunque condivide, va confermata".

La SIAT ha proposto ricorso per Cassazione, affidandone l'accoglimento a tre motivi sostenuti con memoria; la Italplant ha resistito con controricorso.

Diritto

1. Con il primo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 1697, 2729, 2735 c.c., artt. 115, 116 c.p.c., omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5; la Corte di merito - si sostiene - ha esonerato l'Italplant dall'onere probatorio che le competeva, rilevando che la SIAT ha riconosciuto di avere indennizzato altri assicurati per i danni subiti in dipendenza del medesimo evento; siffatto riconoscimento non emerge dalle risultanze processuali e, seppure emergesse, sarebbe irrilevante quale "res inter alios acta"; a prescindere da ciò, la Corte di merito ha posto la questione in termini di prova del fatto costitutivo della domanda (rischio coperto nesso di causalità - danno) a carico della parte attrice e dell'eccezione (rischio escluso - nesso di causalità - danno) a carico della parte convenuta, mentre secondo la giurisprudenza in materia avrebbe dovuto porla in termini di accertamento dei limiti aggettivi dell'obbligazione indennitaria assunta dalla SIAT con la polizza; una volta posta la questione in questi termini, avrebbe dovuto ritenere che facesse carico all'Italplant, parte attrice, ogni onere probatorio e, cioè, la dimostrazione che si è verificato un rischio coperto dalla garanzia assicurativa e non ricorre alcuna ipotesi di rischio escluso, accertando se l'onere è stato assolto e rigettando la domanda in caso di esito negativo dell'accertamento; la Corte di merito ha inoltre escluso che la SIAT ha fornito la prova,

di cui l'ha erroneamente onerata, perchè non ha valutato i documenti prodotti (fax della Italplant; verbale di sopralluogo del 5.10.1995) e non ha tenuto conto delle ammissioni della Italplant.

1.1. Il motivo è fondato.

1.2. il principio di diritto richiamato nel motivo è stato anche recentemente affermato da questa Corte (con sentenza 10.11.2003, n. 16831) e va confermato.

Si ribadisce, quindi, che, qualora l'assicuratore convenuto per il pagamento dell'indennità deduca che la garanzia assicurativa non opera, ricorrendo una ipotesi di esclusione, propone un'eccezione in senso improprio e non proprio in quanto altro non fa che contestare il fatto costitutivo della domanda, con la conseguenza che non si assume alcun onere probatorio, come a norma del capoverso dell'art. 2697 c.c. accadrebbe se proponesse una eccezione in senso proprio, lasciando immutato l'onere probatorio a carico della parte attrice, la quale è tenuta a dimostrare il fatto costitutivo della domanda in tutta la sua estensione.

1.3. Erra, pertanto, la Corte di merito quando pone a carico della SIAT l'onere di provare l'assunto secondo il quale nella specie ricorre un'ipotesi di esclusione della garanzia assicurativa, essendosi il danno verificato per il guasto della centralina elettrica causato dal fulmine e per il conseguente blocco del sistema di pompaggio delle coperture.

1.4. Gli ulteriori profili del motivo rimangono assorbiti.

2. Con il secondo motivo si lamenta violazione dell'art. 1362 c.c., segg. in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3; la Corte di merito ha limitato l'esclusione della garanzia prevista dalla lettera f) dell'art. 2 della polizza ai danni alle colture; tale limitazione non è desumibile dal tenore letterale della clausola e non è stata neppure sostenuta dall'interessata; essa non si può inoltre ricavare in via interpretativa dall'esame comparativo delle ipotesi previste rispettivamente dalle lettere e) ed f) dell'art. 2; la distinzione fra danni alle colture e danni agli impianti non è nella polizza ed è frutto di creazione arbitraria della Corte di merito la quale significativamente non indica gli elementi ed i criteri interpretativi utilizzati.

2.1. Pure questo motivo è fondato.

2.2. E' opportuno rilevare in proposito che in tema di interpretazione del contratto il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sè che appartiene all'ambito dei giudizi di fatto riservati al Giudice di merito, ma esclusivamente il rispetto dei canoni legali di ermeneutica nonchè la coerenza e logicità della motivazione (ex plurimis Cass. 27.8.2003, n. 12553); al Giudice è consentito fare ricorso a parametri interpretativi diversi da quello letterale solo dopo avere indicato gli elementi di equivocità ed insufficienza del dato letterale che gli impediscono di determinare l'effettiva volontà negoziale in conformità all'espressione letterale usata (ex plurimis Cass. 8.1.2003, n. 83; Cass. 1.8.2001, n. 10493).

2.3. Ora, la Corte di merito ha posto a fondamento dell'interpretazione della polizza e particolarmente dell'art. 2 (riguardante le esclusioni della garanzia assicurativa) la distinzione fra danni alle colture e danni agli impianti senza indicare da quale dato testuale o da quale altro parametro interpretativo l'ha desunta, spiegando nel secondo caso come e perchè il dato testuale sia a tal punto equivoco ed insufficiente da non permettere di attingere la reale volontà delle parti.

3. Con il terzo motivo, rilevato che la Corte di merito ha dichiarato di condividere la motivazione della sentenza di primo grado, facendola propria, si ripropongono le censure mosse alla detta sentenza.

3.1. Il motivo è assorbito in quanto le censure qui riproposte o rappresentano ulteriori esplicazioni dei motivi già esaminati o ne presuppongono il rigetto.

4. In conclusione, il primo ed il secondo motivo vanno accolti, il terzo rimane assorbito; la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio per nuovo esame sulla base dei principi di cui sopra e pronuncia sulle spese del giudizio di Cassazione ad altra sezione della Corte di appello di Genova.

P.Q.M

La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo; assorbito il terzo; cassa in relazione e rinvia, anche per le spese del giudizio di Cassazione, ad altra sezione della Corte di appello di Genova.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 9 febbraio 2006.

Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2006

www.asssiweb.net